

Cause riunite C-396/05, C-419/05 e C-450/05

Doris Habelt e altri

contro

Deutsche Rentenversicherung Bund

(domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Sozialgericht Berlin e dal
Landessozialgericht Berlin-Brandenburg)

«Previdenza sociale — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Allegati III e VI — Libera circolazione delle persone — Artt. 18 CE, 39 CE e 42 CE — Prestazioni di vecchiaia — Periodi contributivi maturati al di fuori della Repubblica federale di Germania — Non esportabilità»

Conclusioni dell'avvocato generale V. Trstenjak, presentate il 28 giugno 2007 I - 11900
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 18 dicembre 2007 I - 11948

Massime della sentenza

- 1. Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Normativa comunitaria — Ambito di applicazione ratione materiae — Prestazioni di vecchiaia o ai superstiti [Regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 4, nn. 1, lett. c) e d), e 4]*

2. *Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Prestazioni di vecchiaia — Modalità particolari della normativa tedesca*
(Artt. 18 CE, 39 CE e 42 CE; regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 4, n. 1, e allegato VI, parte C, punto 1)
3. *Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Normativa comunitaria — Ambito di applicazione ratione materiae — Prestazioni di vecchiaia o ai superstiti*
[Regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 4, n. 1, lett. c) e d)]
4. *Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Normativa comunitaria — Subentro alle convenzioni in materia di previdenza sociale stipulate tra Stati membri — Limiti*
[Artt. 39 CE e 42 CE; regolamento del Consiglio n. 1408/71, allegato III, parti A e B, punto 35, lett. e)]
5. *Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Prestazioni di vecchiaia — Modalità particolari della normativa tedesca*
(Art. 42 CE; regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 4, n. 1, e allegato VI, parte C, punto 1)

1. Una prestazione può essere considerata di natura previdenziale se è attribuita ai beneficiari prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione definita ex lege, e se si riferisce ad uno dei rischi espressamente elencati nell'art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71.

Riguardo a pensioni di vecchiaia tedesche fondate inizialmente su periodi contributivi maturati dagli interessati in parti del territorio nelle quali, nel corso dei periodi in questione, le leggi di previdenza sociale del Reich tedesco erano applicabili, ma situate al di fuori del territorio della Repubblica federale di

Germania, i detti periodi contributivi non sono riconosciuti come tali in ragione della guerra, bensì in quanto sono stati versati contributi in forza della normativa tedesca in materia di assicurazione di vecchiaia. Le dette prestazioni sono finanziate, al pari delle pensioni relative a periodi maturati sul territorio dell'attuale Repubblica federale di Germania, dai contributi degli assicurati che esercitano attualmente un'attività. Peraltro, il pagamento di tali prestazioni nei confronti dei beneficiari residenti al di fuori del territorio della Repubblica federale di Germania non è discrezionale, se non altro in quanto il regime legale di pensione di vecchiaia prevede che le pensioni relative ai periodi contributivi maturati nelle parti del territorio in cui erano applicabili le norme previdenziali del Reich tedesco, in linea generale, sono versate all'estero quando gli aventi diritto sono nati prima del 19 maggio 1950 ed hanno stabilito la propria residenza abituale all'estero

prima del 19 maggio 1990. Conseguentemente, siffatte prestazioni, in considerazione delle loro caratteristiche, devono essere considerate quali prestazioni di vecchiaia o prestazioni ai superstiti ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. c) e d), del regolamento n. 1408/71.

(v. punti 63, 66-67, 69)

2. Le disposizioni dell'allegato VI, parte C, intitolata «Germania», punto 1, del regolamento n. 1408/71 sono incompatibili con la libera circolazione delle persone, in particolare con l'art. 42 CE, nella parte in cui consentono di subordinare il computo, ai fini del pagamento delle prestazioni di vecchiaia, di periodi contributivi maturati, tra il 1937 e il 1945, in parti del territorio in cui era applicabile la normativa previdenziale del Reich tedesco, ma situate al di fuori del territorio della Repubblica federale di Germania, al requisito che il beneficiario sia residente nel territorio di tale Stato membro.

Infatti, le disposizioni del regolamento n. 1408/71 che mirano a garantire il

beneficio delle prestazioni di previdenza sociale, a carico dello Stato competente, anche quando l'assicurato, che ha lavorato esclusivamente nel suo Stato di origine, risiede o trasferisce la residenza in un altro Stato membro, contribuiscono sicuramente a garantire la libertà di circolazione dei lavoratori, ai sensi dell'art. 39 CE, ma anche dei cittadini dell'Unione all'interno della Comunità europea ai sensi dell'art. 18 CE. Pertanto, il diniego delle autorità tedesche di prendere in considerazione, ai fini del calcolo delle prestazioni di vecchiaia, i contributi versati dagli interessati durante i periodi di cui trattasi rende manifestamente più difficile, se non addirittura impossibile, l'esercizio, da parte loro, del loro diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione e costituisce, pertanto, un ostacolo a tale libertà.

Riguardo alle prestazioni speciali a carattere non contributivo di cui all'allegato II bis del regolamento n. 1408/71, il legislatore comunitario può adottare, nel contesto dell'attuazione dell'art. 42 CE, disposizioni in deroga al principio di esportabilità delle prestazioni di previdenza sociale. In particolare, il requisito della residenza nello Stato dell'istituzione competente può essere legittimamente richiesto ai fini della concessione di prestazioni strettamente connesse con l'ambiente sociale. Tale ipotesi non ricorre, manifestamente, riguardo a prestazioni di previdenza sociale che ricadono nella previsione dell'art. 4, n. 1 del detto regolamento, le quali non risultano connesse con l'ambiente sociale caratteristico dello Stato membro che le ha introdotte e, dunque, idonee ad essere assoggettate al requisito della residenza.

Ciò premesso, consentire allo Stato membro competente di invocare ragioni di integrazione nella vita sociale dello Stato medesimo al fine di imporre una clausola di residenza si porrebbe direttamente in contrasto con l'obiettivo fondamentale dell'Unione consistente nel favorire la circolazione delle persone al suo interno e la loro integrazione nella società di altri Stati membri.

Peraltro, se è pur vero che un rischio di grave alterazione dell'equilibrio finanziario del sistema previdenziale può giustificare limitazioni siffatte, il governo tedesco ha omesso di dimostrare sotto qual profilo trasferimenti di residenza fuori della Germania possono incidere negativamente sugli obblighi finanziari del regime di previdenza sociale tedesco.

(v. punti 78-79, 81-83, 85, dispositivo 1)

3. Una prestazione può essere considerata di natura previdenziale se è attribuita ai beneficiari prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una

situazione definita ex lege, e se si riferisce ad uno dei rischi espressamente elencati nell'art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71.

Riguardo a prestazioni basate su periodi contributivi ai sensi della legge tedesca relativa ai diritti pensionistici acquisiti mediante contribuzione all'estero, la finalità di tale legge consiste nell'integrazione degli assicurati che hanno maturato periodi contributivi ai sensi della legge medesima nel regime legale pensionistico tedesco, laddove tali assicurati vengono considerati come se avessero maturato in Germania detti periodi contributivi. Peraltro, se è pur vero che vi sono situazioni in cui le prestazioni corrisposte ai sensi della detta legge possono essere considerate come intese ad alleviare situazioni difficili sorte da avvenimenti legati al regime nazista ed alla Seconda Guerra mondiale, ciò non si verifica riguardo ad una situazione come quella di cui trattasi nella causa principale. A ciò si aggiunge che il pagamento delle dette prestazioni ai beneficiari che non possiedono la residenza nel territorio della Repubblica federale di Germania non è discrezionale, se non altro in quanto il regime legale di assicurazione di vecchiaia prevede che le pensioni a titolo dei periodi contributivi ricadenti sotto la legge tedesca relativa ai diritti pensionistici acquisiti mediante contribuzione all'estero sono, in linea di principio, corrisposte all'estero quando i beneficiari siano nati prima del 19 maggio 1950 ed abbiano stabilito la propria residenza abituale all'estero prima del 19 maggio 1990. Conseguentemente,

siffatte prestazioni, in considerazione delle loro caratteristiche, devono essere considerate quali prestazioni di vecchiaia o prestazioni ai superstiti ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. c) e d), del regolamento n. 1408/71.

(v. punti 107, 110-112, 114)

4. La perdita, ai sensi dell'allegato III, parti A e B, punto 35, lett. e), del regolamento n. 1408/71, nonché della Convenzione sulla previdenza sociale conclusa tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica d'Austria il 4 ottobre 1995, del diritto a prestazioni di vecchiaia che risulta dalla Convenzione sulla previdenza sociale conclusa tra i medesimi Stati il 22 dicembre 1966, malgrado che l'interessato si sia stabilito in Austria precedentemente all'entrata in vigore del regolamento n. 1408/71 in tale Stato membro, viola gli artt. 39 CE e 42 CE. Pertanto, le citate disposizioni del regolamento n. 1408/71 e della Convenzione austro-tedesca del 1995 sono incompatibili con gli artt. 39 CE e 42 CE, nella parte in cui consentono di subordinare, in circostanze in cui il beneficiario è residente in Austria, il computo, ai fini del pagamento delle prestazioni di vecchiaia, di periodi contributivi maturati ai sensi della legge relativa ai diritti pensionistici acquisiti mediante contribuzione all'estero, tra il 1953 e il 1970 in Romania, al requisito che il beneficiario sia residente nel territorio della Repubblica federale di Germania.

Infatti, le norme di diritto comunitario possono trovare applicazione in relazione ad attività lavorative esercitate al di fuori del territorio della Comunità quando il rapporto di lavoro conservi un nesso abbastanza stretto con tale territorio. Tale principio va inteso nel senso che esso riguarda parimenti i casi in cui il rapporto di lavoro presenta un sufficiente collegamento con il diritto di uno Stato membro e, di conseguenza, con le pertinenti norme del diritto comunitario.

(v. punti 122, 124-125, dispositivo 2)

5. Le disposizioni dell'allegato VI, parte C, intitolata «Germania», punto 1, del regolamento n. 1408/71 sono incompatibili con la libera circolazione delle persone, in particolare con l'art. 42 CE, nella parte in cui consentono di subordinare il computo, ai fini del pagamento delle prestazioni di vecchiaia, di periodi contributivi maturati ai sensi della legge sui diritti pensionistici acquisiti mediante contribuzione all'estero, tra il 1953 e il 1970 in Romania, al requisito che il beneficiario sia residente nel territorio della Repubblica federale di Germania.

(v. punto 129, dispositivo 3)